



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Via Sant'Anselmo 12/bis - Tel. 011 65.85.82- Fax 011 650.40.65 - 10125 TORINO CF: 80082540016
e-mail: segreteria@ordinefarmacisti.torino.it PEC: ordinefarmacitito@pec.fofi.it

ALTRE INFORMAZIONI UTILI AGLI ISCRITTI

CODICE DEONTOLOGICO

È possibile visionare il Codice Deontologico al seguente [link](#).

ECM

Ogni iscritto è tenuto all'aggiornamento professionale, come previsto dalla normativa sull'ECM e dal Codice Deontologico. Tutte le informazioni relative all'argomento sono reperibili sul sito [dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali dell'SSN](#) oppure nella sezione dedicata agli ECM sul [Sito dell'Ordine dei Farmacisti di Torino](#).

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: inviare una mail a sara@ordinefarmacisti.torino.it

ENPAF

L'iscrizione all'Ordine comporta l'automatica ed obbligatoria iscrizione all'ENPAF (Legge 233/46) e il conseguente versamento annuo, non frazionabile, secondo le modalità sotto indicate.

RIDUZIONI (modulistica)

Per il versamento Enpaf può essere richiesta la riduzione del 33%, del 50%, dell'85% (con pensione proporzionata all'importo versato) da:

1. lavoratore dipendente che esercita l'attività professionale (85%, 50% o 33%);
2. non esercitante la professione di farmacista (riduzione massima 50%);
3. disoccupato iscritto al Centro per l'Impiego (riduzione massima 85% per cinque anni anche non consecutivi);
4. pensionato ENPAF **non esercitante** la professione di farmacista (85%, 50% o 33%);
5. pensionato ENPAF **esercitante** la professione di farmacista (50% o 33%);

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' (modulistica)

Riconosciuto solo ai farmacisti iscritti a partire dal 2004

I lavoratori dipendenti che esercitano la professione, in alternativa al contributo pensionistico (come sopra dettagliato), possono versare il "Contributo di solidarietà".

Tale contributo (pari al 3% della quota intera) è a fondo perduto, non valido ai fini pensionistici e non restituibile.

I disoccupati iscritti al Centro per l'Impiego possono versare il "Contributo di solidarietà", (pari al 1% o 3% della quota intera) per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi.

SOLO PER I NEOISCRITTI

La domanda per ottenere una delle riduzioni previste o per richiedere il "Contributo di solidarietà" dev'essere

presentata **entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di iscrizione.**

Per accedere alla riduzione del contributo o al riconoscimento del "Contributo di solidarietà", l'iscritto deve possedere i requisiti minimi richiesti dall'ENPAF, dimostrabili già per l'anno di avvenuta iscrizione, per un periodo pari alla metà più uno, sul totale dei giorni d'iscrizione all'Albo (nell'anno solare gennaio-dicembre).

Esempio

Se la prima iscrizione è avvenuta il 15 maggio, il totale dei giorni d'iscrizione all'Albo è pari a 230 (15 maggio - 31 dicembre), la metà più un giorno di tale periodo è pari a 116 giorni. Pertanto si può accedere al beneficio della riduzione o del "Contributo di solidarietà" solo se si potrà dimostrare di aver svolto "attività di lavoro dipendente qualificabile come attività professionale del farmacista" (vedi elenco seguente) o di essere stato iscritto al Centro per l'Impiego o la somma delle due situazioni per 116 giorni anche non consecutivi, tra il 15 maggio e il 31 dicembre.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FARMACISTA

Sono attività professionali del farmacista le attività per le quali la legge prevede l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale, o comunque riconducibili al Dlgs 258/1991 e al Dlgs 206/2007, recanti attuazione delle Direttive Comunitarie in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti.

ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE QUALIFICABILE COME ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL FARMACISTA:

- addetto alla tariffazione e controllo delle ricette;
- attività brevettuale;
- attività farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. e industrie farmaceutiche;
- attività regolatoria, la quale si sostanzia nello svolgimento di tutti gli incarichi tecnico scientifici attinenti alla registrazione di medicinali, nell'ambito di aziende produttrici;
- borsista ovvero assegnista di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso il dipartimento di Farmacia o CTF con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- borsista ovvero assegnista di ricerca presso dipartimenti diversi da quelli di farmacia o CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nei suddetti dipartimenti con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- borsista presso Aziende USL e istituti di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco con altra copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf;
- clinical monitor;
- collaboratore di erboristeria per la vendita al pubblico di piante officinali;
- collaboratore di farmacia comunale;
- collaboratore di industria farmaceutica con mansioni attinenti al settore del farmaco;
- collaboratore dipendente di farmacia privata;
- dipendente di azienda che produce additivi o premiscele nel settore dell'alimentazione animale (Dlgs n. 123/1999);
- direttore del servizio farmaceutico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali;
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali;
- direttore di farmacia privata;
- direttore di farmacia comunale;
- direttore di officina di produzione e confezionamento di cosmetici;
- direttore di officina o stabilimento di produzione di medicinali o di materie prime farmacologicamente attive;
- direttore di stabilimento di produzione di gas tossici;
- direttore di stabilimento di produzione di premiscele e mangimi medicati;
- direttore tecnico di azienda di produzione e confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di

- prodotti fitosanitari (art.5 DPR n.290/2001);
- dirigente di I o II livello nel ruolo farmacisti presso uno dei dipartimenti o servizi del Ministero della salute;
 - dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso il dipartimento di Farmacia o CTF;
 - dottorando di ricerca con mansioni attinenti al settore del farmaco presso dipartimenti diversi da quelli di farmacia e CTF ma con le stesse mansioni di chi operi nei suddetti dipartimenti;
 - esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario;
 - farmacista con qualifica di product-manager nelle aziende di produzione dei medicinali;
 - farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle Asl;
 - farmacista dirigente nelle farmacie ospedaliere;
 - farmacista negli istituti di pena;
 - farmacista negli istituti di ricerca (con mansioni attinenti al settore del farmaco);
 - farmacista nella Croce Rossa;
 - farmacista nelle amministrazioni statali qualora per l'assunzione sia necessaria l'iscrizione all'Albo;
 - farmacista nelle case di cura;
 - informatore scientifico del farmaco (potranno essere oggetto di valutazione anche ulteriori attività relative alla diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali);
 - persona qualificata nelle officine di produzione di medicinali veterinari;
 - persona qualificata nelle aziende autorizzate alla produzione di farmaci (art52 - Dlgs n.219/2006);
 - persona qualificata nelle aziende che effettuano operazioni parziali, di preparazioni, di divisione e di confezionamento di medicinali (art54 - Dlgs n.219/2006);
 - persona qualificata nelle aziende che effettuano controlli di qualità di medicinali (art54 - Dlgs n.219/2006);
 - professore o ricercatore universitario (corso di studio in Farmacia o CTF);
 - professore o ricercatore universitario presso dipartimenti diversi da quelli di farmacia o CTF ma con mansioni attinenti al settore del farmaco;
 - responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari presso grossisti e produttori;
 - responsabile di sperimentazione scientifica sugli animali limitatamente ai preparati farmaceutici (D.lgs. 116/1992 e DM 29 settembre 1995);
 - responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;
 - tecnici laureati presso i dipartimenti di farmacia (corso di studio in Farmacia o in CTF ovvero presso altro dipartimento) con mansioni attinenti al settore del farmaco.

PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI: inviare una mail a loredana@ordinefarmacisti.torino.it

ASSUNZIONE IN FARMACIA: DENUNCIA ALL'ASL

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 del DPR 21/8/71 n. 1275 è obbligatorio comunicare all'ASL di competenza la data di assunzione e quella di cessazione del personale laureato in Farmacia o CTF, ciò anche a vantaggio del collaboratore o del direttore che potrà così dimostrare la propria pratica professionale.

Per la dichiarazione di assunzione presso la ASL, il collaboratore dovrà produrre autocertificazione di iscrizione all'Ordine.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Contattare l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino allo 011658582 negli orari di apertura (lun-mer 9.30/12.30; mar 11.30/15.30; giov. CHIUSO; ven 9.30/11.30) o inviare una mail a segreteria@ordinefarmacisti.torino.it